



16631/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -

CATASTO

Dott. MAURO MOCCI - Consigliere -

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -

Ud. 20/04/2018 - CC

Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Rel. Consigliere -

R.G.N. 15323/2017

Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

Cron 16631

ORDINANZA

sul ricorso 15323-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

ANGELELLI GIUSEPPE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3124/22/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 14/12/2016;

4

*4495
18*

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA
TORRE.

L1

4

Ritenuto che:

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali in relazione a unità immobiliare inserita nella cosiddetta microzona 1 e 2 del Comune di Lecce, ex art. 1 comma 335 l. 311/2004, oggetto di revisione parziale del classamento in quanto sita in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato (ai sensi del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138), e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'ICI, ha rigettato l'appello dell'Ufficio.

La contribuente è rimasta intimata.

Considerato:

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente ommesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce;

che, col secondo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 335 l. n. 311/2004, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe mancato di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all'interno di uno stesso Comune e dunque avrebbe consentito una revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprietà. Da ciò la conclusione che il confronto avrebbe avuto senso solo fra microzone di uno stesso territorio comunale;

che il primo motivo non è fondato;

che, infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 14 dicembre 2016, allorquando, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 156/2015, non ricorreva più un'ipotesi di

sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo (Sez. 6-5, n. 29553 del 11/12/2017): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l'art. 337 comma 2° c.p.c., resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione;

che l'art. 39 comma 1 bis - aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera o), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016 - (*"La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa"*) non è evidentemente applicabile al caso di specie, essendo la pregiudizialità invocata rispetto al Consiglio di Stato;

che il secondo motivo, col quale si deduce violazione dell'art. 7 l. 212/2000, per avere la CTR ritenuto non adeguatamente motivato l'accertamento è infondato;

che il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dall'art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica;

che, di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul

diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017; Sez. 6-5, n. 3156 del 17/02/2015);

che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l'altro affermato che *"la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento"*, ribadendo così la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all'Amministrazione;

che la CTR ha in definitiva applicato i predetti principi;

che l'oscillazione fra gli orientamenti giurisprudenziali precedenti autorizza l'integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite dei gradi di merito e del grado di legittimità.

Così deciso in Roma il 29 novembre 2018

Il Presidente

Dr. Marcello Iacobellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 25 GIU, 2018



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima